

CONVENZIONE QUADRO

tra

- La **Procura Generale** presso la Corte d'Appello di Perugia, con sede legale in Perugia, Piazza Matteotti 22, in persona del Procuratore Generale Dott. Sergio Sottani, nato a Perugia, il 9.10.1958, C.F.: 80002070540, di seguito anche solo "Procura Generale"

e

- L'**Università** degli Studi di Perugia, con sede legale in Perugia, Piazza dell'Università, 1, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV), il 14 luglio 1967, C.F. 00448820548, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del Senato Accademico del 27/07/2021, di seguito anche solo "Università"

Premesso

- che l'Università degli Studi di Perugia, riporta nel suo statuto, all'art. 1, comma 2, che i suoi fini primari *"sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società"*;
- che l'Università degli Studi di Perugia ha tra i suoi compiti istituzionali la didattica, la ricerca, la terza missione, e che *"per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione"*

dei suoi risultati”;

- che la Procura Generale intende sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, dando avvio alla promozione di progetti inerenti alle materie oggetto delle attribuzioni istituzionali dell'amministrazione della giustizia e, più in generale, per le analisi economiche, statistiche e di innovazione organizzativa degli uffici e per le attività di comunicazione istituzionale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

ART. 2

Attività

L'Università e la Procura Generale collaboreranno alla realizzazione di azioni comuni ispirate al principio di leale collaborazione tra istituzioni e, in particolare, realizzeranno attività concordi di:

- 1) formazione e informazione su tematiche di comune interesse;
- 2) valutazione e monitoraggio di progetti di comune interesse;
- 3) elaborazione di progetti di comune interesse;
- 4) organizzazione di eventi, seminari e convegni nazionali e internazionali aventi ad oggetto tematiche di comune interesse;
- 5) possibilità di far svolgere agli studenti attività di stage e tirocinio nonché di tesi di laurea, dottorato, scuola di specializzazione o master, su tematiche di comune competenza ed interesse; in questi casi

l'Università garantirà la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la specifica forma della copertura assicurativa per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

6) collaborazione scientifica in termini anche di utilizzo di strutture e laboratori interni alle strutture firmatarie;

ART. 3

Comitato di Coordinamento

Allo scopo di sviluppare e dettagliare le attività oggetto della presente convenzione quadro, entro 30 giorni dalla firma, le Parti costituiranno un Comitato di coordinamento composto da 6 membri di cui 3 di nomina della Procura Generale e 3 di nomina dell'Università.

Il Comitato di Coordinamento sceglierà al suo interno un componente per il coordinamento operativo – che in caso di votazioni relative alla programmazione delle attività in oggetto potrà esprimere voto doppio – e un componente per la segreteria.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

All'istituzione del Comitato, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione alla titolarità delle attività di trattamento dei dati personali del Comitato stesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR»).

ART. 4

Durata e recesso

La presente convenzione quadro, che non ha carattere esclusivo, ha validità triennale e può essere rinnovata d'intesa tra le Parti.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione scritta alle altre Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, con un preavviso di almeno centottanta giorni; il recesso non produce effetti automatici sulla validità dei protocolli attuativi di cui all'art. 5 eventualmente in essere al momento del recesso stesso, salva diversa volontà delle Parti.

ART. 5

Ulteriori accordi

Nell'ambito di questo accordo potranno essere individuate specifiche tematiche o progetti da dettagliare in ulteriori protocolli attuativi, che per l'Università saranno sottoscritti dal Magnifico Rettore.

In nessun caso in tali accordi attuativi potranno essere previsti oneri a carico dell'Ateneo.

ART. 6

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel perimetro della propria autonomia e nel perseguimento dei propri fini istituzionali, le Parti mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società, di loro delegati o del personale impegnato nel dare esecuzione alla convenzione), raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione

Le Parti si danno reciproco atto che tali dati personali verranno trattati in ragione del rapporto corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano pertanto, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che tali trattamenti si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Per le attività di trattamento di dati personali svolti nell'ambito delle attività del Comitato o in conseguenza dei protocolli attuativi, resta fermo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della presente convenzione.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia, sul sito web: <http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/it/pgpg.page>;
- quanto all'Università degli Studi di Perugia, sul sito web <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>;

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative, comprensive dei diritti esercitabili dagli interessati e delle modalità di esercizio di tali diritti.

ART. 7

Riservatezza

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le parti si impegnano reciprocamente, sin d'ora, all'assoluta riservatezza sulle informazioni e i dati appresi in esecuzione della presente Convenzione. Le informazioni e i dati in questione non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati senza il consenso delle parti che non potranno altresì farne uso per fini diversi da quelli di cui alla presente Convenzione.

ART. 8

Oneri per l'attuazione

Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri di spesa per le parti.

ART. 9

Forma dell'atto, imposte e norma di rinvio

La presente Convenzione, redatta in unico originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, del DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente, mentre l'imposta di bollo è a carico di ciascuna parte, ognuna per un mezzo dell'importo dovuto.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione vigente.

Perugia, data della firma digitale

Il Magnifico Rettore della Università degli Studi di Perugia

Prof. Maurizio Oliviero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia

Dott. Sergio Sottani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)